



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA

SENT. N. 31/2023.
P.U. N. 38/2023.
PRON. N. 1357/2023

REP N. 32/2023.
R.G. N. 9/2023...

Depositata e Pubblicata
il 03.03.2023

Il Cancelliere esperto
Dott.ssa Filomena La Stella

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente rel.
dott. Lucio Munaro	Giudice
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso ex art. 269 CCI nel procedimento n. 38-1/2023 presentato dal sovraindebitato L'ABBATE FRANCESCO, C.F.: LBBFCNC72L29C957T, residente in Miane (TV), via Cavallotto n°57, per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

presa visione dei documenti allegati;

rilevato che:

- il ricorrente è residente a Miane (TV);
- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC;
- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC che contiene la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione



depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

- il debitore è in stato di sovraindebitamento, come risulta dalla relazione dell'OCC che riporta un passivo di circa E. 133.387,28 a fronte di un attivo stimato di circa E. 7.200,00 (corrispondente alla quota dello stipendio disponibile per la durata della procedura);
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI;

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.

DICHIARA

L'apertura della liquidazione controllata dei beni di L'ABBATE FRANCESCO, C.F.: LBBFCNC72L29C957T, residente in Miane (TV), via Cavallotto n°57

NOMINA

il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura, il quale provvederà a determinare i limiti reddituali di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) CCI

NOMINA

Liquidatore l'OCC, che ha prestato assistenza al debitore, nella persona della dott.ssa Claudia Campion;

ORDINA

al debitore il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;

ASSEGNA

termine perentorio di gg. 60 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta



elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

DISPONE

che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

ORDINA

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

Evidenzia che:

- a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge;
- che il compenso del difensore per la presentazione del ricorso non rientra tra i crediti prededucibili a norma dell'art. 6 CCI e dell'art. 269.1 CCI e dovrà essere liquidato dal Giudice come tutte le spese relative alla procedura;
- che la valutazione in ordine alla convenienza o meno in ordine alla vendita dei beni costituiti dalla quota dell'8,33% di un'abitazione popolare e delle due vetture del debitore dovrà essere effettuata dal Liquidatore nel programma di liquidazione;



- che nella liquidazione controllata a norma dell'art. 282 comma 2 CCI, diversamente da quanto previsto nella liquidazione giudiziale dall'art. 279 CCI, la dichiarazione di esdebitazione deve essere pronunciata d'ufficio decorso il termine di 3 anni dalla sua apertura, previa verifica delle condizioni di cui all'art. 282 CCI;
- il Liquidatore dovrà attenersi alle disposizioni che seguono per consentire la tempestiva emanazione del decreto e il previsto contraddittorio con i creditori in ordine alla condizioni che legittimano la dichiarazione di esdebitazione;

DISPONE

che il Liquidatore, a prescindere dall'istanza del debitore, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore e ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI, fissando il termine di giorni 30 per la comunicazione di eventuali osservazioni, e depositi entro il giorno successivo alla scadenza del triennio la relazione finale comprensiva delle risposte alle osservazioni.

Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e al Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

Treviso, così deciso nella camera di consiglio tenuta a mezzo applicativo Teams del 02/03/2023

Il Presidente est.

Bruno Casciarri



Depositata in cancelleria

il 3.03.2023.....

Il Funzionario Giudiziario

Antonina Anselmo

Il Cancelliere Esperto

Dott.ssa Filomena La Stella

